



NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE INTERNA, ESTERNA, DIVULGAZIONE PUBBLICA DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

Sommario

Premessa	2
1. Ambito soggettivo.....	3
2. Ambito oggettivo - divulgazioni pubbliche.....	4
3. Disciplina organizzativa dei canali di segnalazione interna all'Amministrazione	6
3.1 Ruoli e compiti	6
3.1.1 Poteri istruttori	9
3.1.2 Comunicazioni con il segnalante	9
3.2 Canali di segnalazione interna	9
3.2.1 Segnalazioni anonime	10
3.2.2 Protezione dei dati personali	11
3.2.3 Piattaforma informatica	11
4. Canale di segnalazione esterna all'Amministrazione	12
5. Denuncia all'Autorità giurisdizionale	12
6. Il sistema delle tutele.....	12
6.1 Obbligo di riservatezza.....	13
6.2 Accesso agli atti.....	13
6.3 Ritorsioni.....	14
6.4 Limitazioni della responsabilità.....	15
6.5 Misure di sostegno da parte del Terzo Settore.....	15
7. Trattamento dati personali.....	15
8. Responsabile trattamento dati.....	15
9. Registro segnalazioni Whistleblowing	16
10. Disposizioni finali.....	16



Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, per brevità, semplicemente “Decreto”) recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione; dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la maladministration e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Il segnalante si pone nelle condizioni di fornire informazioni tali da condurre all’indagine, all’accertamento e al perseguimento di fenomeni corruttivi o comunque di fatti illeciti. In tal modo il soggetto fornisce il proprio contributo all’azione responsabile da parte delle istituzioni democratiche.

La norma nazionale garantisce la protezione, nelle differenti articolazioni di tutela della riservatezza e di copertura da fenomeni di ritorsione, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica. Tale protezione viene peraltro oggi estesa a soggetti diversi da chi segnala, quali il facilitatore o comunque le persone menzionate nella segnalazione: i legislatori europeo e nazionale hanno infatti inteso rafforzare l’istituto in questione, potenziandone la funzione di presidio per la legalità, nonché per il buon andamento e l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ha approvato, con Delibera n. 311/2023, le nuove Linee Guida in materia, qui in larga parte richiamate nella descrizione testuale dell’istituto.

Tali Linee Guida, pur volte a dare solo indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne in capo all’Autorità ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 24/2023, sono state proposte anche al fine di fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina vengono richiamate da ANAC come di seguito:

- specificazione dell’ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, di quelli di diritto privato e estensione del novero di questi ultimi;
- ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- espansione dell’ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica (tramite stampa o social media);
- indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- chiarimenti su che cosa si intenda per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- specifiche sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall’autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e coinvolgimento a tal fine di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.



1. Ambito soggettivo

Il Decreto individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi rispetto alla precedente normativa. Vi sono ricompresi, tra l'altro, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (es. i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno) nonché, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non abbiano un rapporto giuridico con l'ente (in fase di trattative precontrattuali) ovvero coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

La persona segnalante è quindi considerata la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Sono legittimate ad effettuare la segnalazione le persone che operano nel contesto lavorativo dell'ASLTO4 in qualità di:

- Dipendenti;
- Lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti e tirocinanti nonché volontari componenti di Associazioni di Volontariato che prestano la propria attività presso l'ASLTO4;
- Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'ASLTO4;
- I lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ASLTO4.

Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica. Non sono presi in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, salvo che agiscano in nome e per conto proprio e non per conto dell'organizzazione di appartenenza. In tale caso, le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa, ferma restando la valutazione delle iniziative ritenute più opportune in ragione dei contenuti delle stesse.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla L. n. 300/1970.

Il contesto lavorativo ricomprende l'attività lavorative o professionale presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti indicati nel presente articolo, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tale attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

La tutela delle persone segnalanti è applicata anche qualora la segnalazione sia effettuata nei seguenti casi:

- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di segnalazione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulla violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

Quanto agli enti tenuti ad applicare la disciplina e tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che denuncia gli illeciti, la norma si riferisce sia a soggetti del settore pubblico, sia a soggetti del settore privato.



Il decreto amplia notevolmente, rispetto alla precedente normativa, il novero dei soggetti a cui, all'interno del settore pubblico, viene riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Ulteriore novità del Decreto consiste nel fatto che la tutela è riconosciuta, oltre a determinati soggetti del settore pubblico e del settore privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche ad alcuni soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

I soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche sono i seguenti:

- **Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno **stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**;
- **Collegli di lavoro** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel **medesimo contesto lavorativo** della stessa e che hanno con detta persona **un rapporto abituale e corrente**;
- **Enti di proprietà**, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- **Enti presso i quali** il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (D.Lgs 24/2023 art. 3, co. 5, lett. d));
- **Enti** che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

2. Ambito oggettivo – Divulgazioni Pubbliche

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea: il legislatore individua con una certa ampiezza le tipologie di illeciti da considerare e solo queste rilevano affinché una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia possano essere considerate ai fini dell'applicabilità della disciplina.

Nella trattazione sull'ambito oggettivo rientrano anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Anche in tal caso, la nuova disciplina si evolve rispetto alla precedente, poiché fornisce un elenco, sia pure non tassativo, di misure ritorsive, dopo aver esteso la tutela anche a soggetti diversi dal segnalante, divulgatore e denunciante.



Il Decreto stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritenga possano concretizzarsi. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche condotte volte ad occultare le violazioni.

Al di fuori dei casi su indicati l'Azienda si riserva di intraprendere nei confronti del soggetto e /o dei soggetti terzi che hanno coadiuvato la diffusione pubblica di informazioni non rientranti nella tutela whistleblowing ogni azione a salvaguardia della propria immagine o tutela di diritti lesi.

Il legislatore ha inteso tipizzare gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, indicando - con una tecnica di rinvio che la stessa ANAC definisce piuttosto complessa - cosa sia qualificabile come violazione.

Diversamente da quanto previsto nelle precedenti Linee Guida ANAC n. 469/2021, non sono più ricomprese, tra le violazioni segnalabili, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

Ai fini di un inquadramento completo dell'ambito oggettivo di applicazione, è indispensabile tener conto del fatto che il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

Si riporta di seguito la elencazione fornita da ANAC:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- Le segnalazioni di violazioni, laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, indicate nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da disposizioni nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto);
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
Le segnalazioni che riguardino argomenti disciplinati da disposizioni nazionali o dell'UE su: informazioni classificate (cd. segreto di Stato); segreto professionale forense; segreto professionale medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; segretezza derivante da norme di procedura penale, dalla autonomia e indipendenza della magistratura, da esigenze di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, dall'esercizio dei diritti dei lavoratori (diritto di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, con garanzia di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni).

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.



L'accezione da attribuire al contesto lavorativo deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi abbia un rapporto di lavoro in senso stretto con l'organizzazione del settore pubblico o privato.

Occorre infatti considerare anche coloro che abbiano instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici (consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza). Ciò anche quando si tratti di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

In ogni caso, non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Le segnalazioni da cui non sia possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato che ricevono le segnalazioni tramite canali interni considerano le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

3. Disciplina organizzativa dei canali di segnalazione interna all'Amministrazione

L'art. 4 del D. Lgs. 24/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, attivino propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Con il presente atto organizzativo, l'ASLTO4 intende stabilire:

- 1) **il ruolo ed i compiti** dei soggetti a cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione;
- 2) **i canali di segnalazione interna**, previa individuazione dei relativi profili di adeguatezza;
- 3) **modalità e termini di conservazione dei dati** (vedasi informativa privacy Whistleblowing pubblicata sul sito "Amministrazione Trasparente – Prevenzione della Corruzione" link <https://www.aslto4.piemonte.it/sites/default/files/2025-05/Informativa%20Privacy%20Whistleblowing.pdf>)

3.1 Ruoli e compiti

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata, in ossequio alla previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. 24/2023, al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), il quale può avvalersi di personale espressamente autorizzato a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo



2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Al fine di garantire la riservatezza dei soggetti che beneficino della tutela normativa prevista dal D. Lgs.24/2023, la loro identità potrà essere conosciuta solo dal RPCT e, su sua disposizione, dal delegato.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa a quest'ultimo, senza ritardo e, comunque, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante se nota. È fatto divieto al ricevente di prendere conoscenza del contenuto della segnalazione (e dell'identità del segnalante) nel caso in cui risulti chiaramente, nell'oggetto della segnalazione o da altri elementi esteriori, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata l'identità del segnalante e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute. In primo luogo, spetta al RPCT la valutazione in ordine all'afferenza della segnalazione all'ambito di applicazione oggettivo di cui all'art. 1 del d.lgs. 24/2023. In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

La segnalazione è considerata **inammissibile e viene archiviata** in via diretta dal RPCT per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 24/2023;
- b) manifesta incompetenza dell'ente sulle questioni segnalate;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite; Nel caso di cui alle lett. c) e d), il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Spetta al RPCT compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura. Ciò in linea con le indicazioni già fornite nella Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 concernente in generale i poteri del RPCT.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi il **fumus di fondatezza** della segnalazione si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, in particolare:



- a) fuori dai casi di inammissibilità, il RPCT trasmette agli organi preposti interni, competenti per materia, la segnalazione di illeciti, avendo cura di indicare che si tratta di segnalazione whistleblowing e che pertanto devono essere adottate tutte le cautele necessarie in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali. Relativamente alla trasmissione della segnalazione questa, a seguito di apposizione di protocollo riservato, di norma dovrà avvenire mezzo PEC, provvedendo ad espungere i dati ed ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e degli altri soggetti tutelati dal Decreto. Le attività istruttorie necessarie a dare seguito alla segnalazione, incluse le audizioni e le acquisizioni documentali, spettano esclusivamente all'Ufficio di vigilanza competente. Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali previste dal codice di settore. Al fine di consentire al RPCT di dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, gli uffici di vigilanza competenti, precedentemente investiti della questione, forniscono al RPCT le informazioni necessarie relative al seguito che è stato dato o che si intende dare alla segnalazione almeno 15 giorni prima della scadenza del termine trimestrale. Infine, il RPCT provvede a comunicare alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria dell'Ufficio di vigilanza competente, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione degli atti alle Autorità competenti o nella comminazione di sanzioni disciplinari.
- b) Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT provvede alla loro immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, nel rispetto della tutela della riservatezza come prevista dalla normativa de qua. Giova evidenziare che, per i casi in parola, la normativa vigente non indica espressamente le modalità che l'ente è tenuto a seguire al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. Si ritiene, quindi - pur nella consapevolezza degli obblighi di legge vigenti rispetto ai procedimenti penali e a quelli davanti alla Corte dei Conti espressamente richiamati al comma 3 e al comma 4 dell'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 - che la trasmissione della segnalazione alla Autorità giudiziaria ordinaria e a quella contabile debba avvenire specificando che si tratta di una segnalazione whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal decreto. Laddove l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, l'ente provvede a comunicare l'identità del medesimo. Nel caso in cui l'ente provveda all'inoltro della segnalazione alla competente Procura, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse da quest'ultimo all'Autorità giudiziaria individuata.
- c) qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto violazioni che rientrano altresì nella competenza di altra autorità amministrativa (a titolo meramente esemplificativo, l'Ispettorato della Funzione Pubblica, AGCM, Autorità dei Trasporti) o di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione Europea, il RPCT, fatta salva la trasmissione di cui alla precedente lett. a), dispone la trasmissione per gli eventuali seguiti di competenza, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing e che pertanto devono essere adottate tutte le cautele necessarie in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali. Relativamente alla trasmissione della segnalazione questa, a seguito di apposizione di protocollo riservato, di norma dovrà avvenire mezzo PEC;
- d) qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che rientrano nella competenza di Istituzioni, organi o organismi dell'Unione Europea, il RPCT provvede a trasmettere a tali soggetti la segnalazione per gli eventuali seguiti di competenza (a titolo meramente esemplificativo si pensi al caso delle violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE) dandone comunicazione al segnalante. In tali casi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs.



24/2023, la comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/172.

Alla luce delle prescrizioni ora richiamate è necessario che il RPCT tenga traccia dell'attività svolta e fornisca informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Qualora il segnalante abbia effettuato la segnalazione attraverso la piattaforma informatica dedicata (Punto 3.2.3), le comunicazioni e l'acquisizione di documenti ed informazioni avvengono per il tramite della piattaforma medesima. Nel caso in cui il segnalante abbia effettuato la segnalazione avvalendosi di canali diversi dalla piattaforma informatica dedicata, le comunicazioni e l'acquisizione di documenti ed informazioni avvengono utilizzando il canale scelto dal segnalante.

Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

3.1.1 Poteri istruttori

Per il compimento delle attività di propria competenza, il RPCT può anche acquisire informazioni, atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni ed altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e delle altre persone tutelate dal Decreto.

Il RPCT che constati essere stati raccolti dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione ne dispone l'immediata cancellazione o distruzione, annotando la categoria dei dati e le ragioni della ritenuta non utilità.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite i canali a ciò dedicati. In particolare, nella procedura di segnalazione interna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

3.1.2 Comunicazioni con il segnalante

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT:

1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
4. mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne (sito internet e intranet)

3.2 Canali di segnalazione interna

Secondo quanto previsto dal Decreto, le segnalazioni possono essere effettuate:

- tramite la piattaforma informatica dedicata al seguente link
<https://aslto4.pawhistleblowing.it/#/>



- **in forma scritta**, sarà possibile inoltrarle tramite il servizio di posta interna – protocollo generale (Ufficio Protocollo) o per il tramite dell'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico). Per queste tipologie di segnalazioni occorrerà aver cura di inserire la segnalazione in una busta chiusa con la dicitura "RISERVATA PERSONALE", indirizzata al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASL TO4 Via Po, n. 11 Chivasso (TO). È consentita anche la segnalazione con invio di e-mail all'indirizzo anticorruzione@aslto4.piemonte.it, utilizzando il modello per la segnalazione scritta (all. 1).

- **In forma orale**, mediante un incontro diretto fissato entro 30 giorni; al fine di fissare l'incontro il RTPCT o suo incaricato potrà essere contattato tramite il centralino dell'ASLTO4. La richiesta di appuntamento non costituisce segnalazione e non sono raccolte informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle necessarie alla fissazione e gestione dell'incontro.

Alla data dell'incontro il RPCT provvederà a fornire al segnalante l'informativa Privacy del trattamento dati personali ex art. 13 GDPR, della segnalazione fornita in forma orale verrà redatto verbale scritto che dovrà essere, letto, confermato e sottoscritto dal segnalante a cui verrà rilasciata copia.

Non è consentito effettuare una segnalazione direttamente utilizzando il tradizionale sistema telefonico. Nessun ufficio è autorizzato a ricevere (e gestire) segnalazioni telefoniche.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte del RPCT o di ANAC.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Al fine di promuovere e valorizzare comportamenti eticamente adeguati da parte delle persone che operano nel contesto lavorativo dell'ASLTO4 così come indicate al punto 1. Ambito soggettivo (persone che operano nel contesto lavorativo dell'ASLTO4 legittimate ad effettuare la segnalazione) si disporrà l'inserimento nei documenti contrattuali/ convenzioni dell'obbligo di rendere nota la procedura del c.d. "Whistleblowing" con link diretto alla pagina dedicata sul sito internet dell'Amministrazione.

3.2.1 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non sia possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e sono rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati. Ad ogni modo, il segnalante anonimo, ove successivamente identificato, può beneficiare della tutela che il Decreto garantisce, alle condizioni stabilite dallo stesso.



L'Amministrazione registra a protocollo riservato le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

3.2.2 Protezione dei dati personali

L'assolvimento degli obblighi previsti dal Decreto, comporta il trattamento di dati personali, riguardanti le persone fisiche che beneficiano della tutela normativa nonché di quelle coinvolte nell'attività di gestione delle segnalazioni.

Rispetto a tali trattamenti l'Amministrazione, nella qualità di Titolare del trattamento, ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del RGPD.

Sarà cura dell'Amministrazione garantire che gli interessati ricevano le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD, secondo criteri di tempestività ed adeguatezza.

3.2.3 Piattaforma informatica

È istituita e resa disponibile, quale **canale di segnalazione e di comunicazione con il segnalante, primariamente consigliato**, una piattaforma informatica, raggiungibile al seguente link <https://aslto4.pawhistleblowing.it/#/> da chi intenda effettuare una segnalazione, nonché da parte del RPCT e del personale autorizzato. Essa presenta tutte le caratteristiche di sicurezza necessarie a garantire la protezione dell'identità del segnalante e delle altre persone tutelate dalla normativa di riferimento.

In caso di modifica soggettiva del RPCT o del soggetto da questi delegato, l'Amministrazione provvede immediatamente a disabilitare il relativo accesso alla piattaforma e ad abilitare il nuovo soggetto.

La piattaforma consente l'acquisizione delle segnalazioni che il segnalante intenda effettuare in forma scritta. E' possibile il caricamento di documenti in formato digitale.

L'interessato è in ogni caso tenuto a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato, tutte le sezioni del modulo di segnalazione fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

Il segnalante che abbia inserito la segnalazione tramite piattaforma non può, successivamente, accedere ad essa attraverso altri canali.

Si auspica un comportamento collaborativo del segnalante, al quale si richiede, anche nel proprio interesse, di tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione in ordine all'evoluzione della propria segnalazione/comunicazione, soprattutto quando questa non sia più connotata dal carattere di attualità.

In ragione delle caratteristiche operative e delle misure tecniche ed organizzative adottate, la medesima piattaforma viene altresì individuata quale strumento gestionale di tutta l'attività (istruttoria compresa) compiuta dal RPCT o suo delegato, in relazione alle segnalazioni pervenute.



4. Canale di segnalazione esterna all'Amministrazione

Sono segnalazioni esterne quelle effettuate dal segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto atteso dalla Linee Guida a tal fine emanate ed attraverso i canali da questa predisposti, qualora:

- a. il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- b. il segnalante ha effettuato una segnalazione e vi sia stata inerzia da parte degli organismi interni deputati alla gestione della segnalazione e/o non vi sia stato dato riscontro alcuno a richieste del segnalante; - il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che laddove venga ad effettuare una segnalazione interna non vi sarebbe dato efficace seguito alla sua gestione o che dalla stessa segnalazione possa derivare un rischio di ritorsione;
- c. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5. Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

ANAC richiama l'attenzione sui seguenti punti:

- qualora il whistleblower rivesta **la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio**, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale;
- in ogni caso l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura;
- laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite;
- le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

6. Il sistema delle tutele

Il sistema di tutele, previsto dal Decreto, si articola come segue:

- tutela della **riservatezza** del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela **da** eventuali **misure ritorsive** adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;



- le **limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- la previsione di **misure di sostegno** da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
- **divieto di rinunce e transazioni**, non sottoscritte in sede protetta ex art. 2113 c.4 del Codice Civile, dei diritti e dei mezzi di tutela previsti.

6.1 Obbligo di riservatezza

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa possa evincersi, anche indirettamente, non sono rivelate, senza il consenso espresso del segnalante medesimo, a persone diverse da quelle incaricate per la gestione delle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32 paragrafo 4 del GDPR.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta da segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari **fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari** (art. 329 c.p.p.)

Nel procedimento erariale di fronte alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è garantito sino alla chiusura della fase istruttoria e **successivamente l'identità potrà essere disvelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.**

Nel procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti ad essa. Laddove la contestazione sia fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, **la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante.**

Nelle ipotesi sopra descritte, l'Azienda darà avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rilevazione di dati e specificatamente per l'ipotesi contemplante il procedimento disciplinare anche solo quando la rilevazione dell'identità del segnalante sia necessaria ai fini della difesa del segnalato.

6.2 Accesso agli atti

Ai fini della tutela della riservatezza del segnalante (Whistleblower), la segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Norme sul procedimento amministrativo" nonché all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.



Qualora nell'ambito del procedimento penale in fase di indagini preliminari, il difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p. (cd Accesso Giudiziale), chieda l'ostensione ai fini delle indagini difensive di documenti in possesso della PA da cui potrebbe disvelarsi l'identità o l'identificazione del soggetto segnalante, a fronte del diniego apposto da parte dell'Azienda, la stessa potrà essere obbligata a estendere le informazioni richieste solo a seguito di un provvedimento espresso dell'organo giudiziario.

6.3 Ritorsioni

Fermo restando l'obbligo di riservatezza costituisce ulteriore misura di protezione il divieto di ritorsione in ragione della segnalazione.

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Ai fini della configurabilità della ritorsione è necessario che vi sia uno stretto collegamento tra la segnalazione e la ritorsione subita.

Vengono qualificate a titolo esemplificative e non esaustivo fattispecie riconducibili alla nozione di ritorsioni a carico del segnalante: licenziamento, sospensione o misure equivalenti, retrocessioni o mancate promozioni, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro, sospensione della formazione o restrizioni all'accesso, note di demerito, adozioni di misure disciplinari o altre sanzioni, coercizioni, intimidazioni, molestie, discriminazioni, danni alla reputazione anche via social media, annullamento anticipato di contratti di servizi, fornitura lavori, annullamento di licenza o permesso, richieste di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici etc.

In queste ipotesi l'onere di provare che queste condotte o atti sono stati motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile grava esclusivamente in capo ai soggetti che li hanno posti in essere (Azienda, superiore gerarchico, colleghi etc.).

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate esclusivamente all'ANAC, cui compete il compito di accertarne il nesso con la segnalazione effettuata.

Elemento di novità è che la nuova disciplina (art.3 del D.Lgs 24/2023) prevede che le misure di protezione previste per la persona del segnalante si applichino anche: ai facilitatori; alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che allo stesso sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente; agli Enti di proprietà del segnalante o per il quale lo stesso lavora, nonché agli Enti che operano nello stesso contesto lavorativo. Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC, in discontinuità con il passato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione/ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano in quanto tali delle possibilità di comunicare ad ANAC delle ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica. La protezione dalle ritorsioni è descritta nel paragrafo 4.2.2 e 4.2.3 dello schema delle Linee Guida ANAC 311/2023.

Le misure di protezione non sono garantite qualora venga accertata anche con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero quella civile nei casi di dolo o colpa grave per lo stesso titolo. In tali casi al soggetto segnalante è applicata una sanzione disciplinare.



6.4 Limitazioni della responsabilità

ANAC riconduce all'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

6.5 Misure di sostegno da parte del Terzo Settore

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante il legislatore per la prima volta prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta.

7. Trattamento dati personali

L'Azienda, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR 2016/679, gestisce il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni in qualità di titolare del trattamento dati. Fornisce le informazioni necessarie sulla tutela privacy e gestione dati al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13-14 GDPR, pubblicando la relativa informativa privacy Whistleblowing sul sito aziendale di "Amministrazione Trasparente – Prevenzione della Corruzione".

<https://www.aslto4.piemonte.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/whistleblowing>

L'Azienda gestisce solo i dati che risultano utili e finalizzati al trattamento della segnalazione evitando di raccogliere quelli superflui e nel caso di provvedere alla loro cancellazione immediata.

La segnalazione di Whistleblowing impedisce al soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, relativamente al trattamento dei propri dati personali gestiti dall'Azienda di poter esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del GDPR 2016/679 (diritto di accesso ai dati personali, diritto di rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd diritto all'oblio, diritto alla limitazione del trattamento si veda art. 18 GDPR, diritto alla portabilità dei dati personali e di opposizione al trattamento), in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

È preclusa la possibilità al soggetto segnalato di rivolgersi all'Azienda in qualità di titolare del trattamento ed in caso di mancata risposta di proporre reclamo al Garante della Privacy. L'Azienda è tenuta ad informare il soggetto segnalato della sola possibilità consentita a questi di richiedere al Garante della Privacy accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati da parte dell'Azienda.

8. Responsabile trattamento dati

L'Azienda si avvale, per le segnalazioni giunte per il tramite della piattaforma informatica di un servizio di Whistleblowing digitale offerto da fornitore esterno.

In qualità di titolare del trattamento dati, l'ASLTO4 nomina il fornitore quale Responsabile del trattamento dati ai sensi della normativa GDPR, il quale dichiara e garantisce: di possedere le competenze e conoscenze tecniche e tecnologiche relative alle finalità e modalità di trattamento dati; misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza; di non effettuare copie dei dati personali



diverse da quelle strettamente necessarie alla gestione della procedura di segnalazione; non divulgare dati in possesso.

La gestione ed il trattamento dei dati personali viene effettuata dal fornitore Responsabile del trattamento in conformità con la normativa vigente. Ogni operazione di trattamento dati personali è garantita dal fornitore e svolta con la misura di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito dei medesimi in conformità alle misure di sicurezza previste dal Regolamento Privacy.

9. Registro segnalazioni whistleblowing

L'Azienda conserva e censisce le segnalazioni ricevute all'interno del registro del trattamento dati Whistleblowing detenuto dal RPCT che provvede ad alimentarlo e tenerlo aggiornato al momento della ricezione delle segnalazioni.

Tutte le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate esclusivamente per il tempo necessario al trattamento e gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti.

10. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Procedura si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 24/2023 nonché nelle Linee Guida ANAC 311/2023.